

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Febbraio 2025

NEWS

FISCO

AGGIORNATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

Prov. AE 13 febbraio 2025

È stato aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, a seguito dell'introduzione dell'autoliquidazione ad opera della Riforma fiscale.

Con apposito provvedimento è stato aggiornato il **modello** di dichiarazione di **successione** e domanda di **volture catastali** e, nel contempo, sono state fornite le relative istruzioni e specifiche tecniche per la **trasmissione telematica**.

L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le novità introdotte dal Decreto delegato sull'imposta di successione e donazioni, con particolare riguardo all'**autoliquidazione** dell'imposta di successione da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In proposito, nel quadro riservato alla liquidazione delle somme dovute (**quadro EF**), è stata **inserita** una specifica **sezione** in cui va indicata l'imposta autoliquidata.

Il nuovo modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

SUPERBONUS ED OMESSA DICHIARAZIONE DOCFA: L'AGENZIA DELLE ENTRATE PROMUOVE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO

Prov. AE 7 febbraio 2025

È stata approvata la comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi da Superbonus in caso di mancata presentazione della dichiarazione DOCFA di variazione catastale.

Con un nuovo Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente (fonti informative; tipologia di informazioni da fornire al contribuente; modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'Amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; livelli di assistenza; rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

In concreto, come si deve agire.

Operativamente, l'Agenzia delle Entrate invia apposita comunicazione agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi che hanno beneficiato del Superbonus per agevolare l'**adempimento spontaneo degli obblighi tributari** relativi all'aggiornamento degli archivi catastali, per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione DOCFA di variazione catastale. L'Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al **domicilio digitale (INIPEC)** ovvero tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**. La medesima comunicazione è altresì resa disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le **seguenti informazioni**:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi;
- invito a fornire chiarimenti ed idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nei casi di inesattezze nei dati.

A questo punto, **l'intestatario catastale può**:

- fare una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso,
- regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso,
- fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

Modalità di regolarizzazione

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la **presentazione delle dichiarazioni DOCFA** beneficiando del **ravvedimento operoso** che riduce le **sanzioni** in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

LE NUOVE REGOLE PER LE RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

DM MEF 27 dicembre 2024, Allegati 1, 2, e 3

Dal 2025, a seguito della Riforma fiscale, si segnalano modifiche ai requisiti per accedere all'ampliamento del periodo di dilazione. A seconda delle situazioni, si può presentare una richiesta semplice od una richiesta documentata: ecco come procedere.

Per le richieste **presentate dal 1° gennaio 2025**, sono stati introdotti requisiti semplificati ed un graduale ampliamento del periodo di dilazione.

In pratica, su **semplice richiesta** del contribuente che dichiara di versare in **temporanea situazione** di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione, l'Agente della Riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo **inferiore o pari** a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino ad un massimo di 84 rate mensili.

Se, invece, il contribuente **documenta** la **temporanea** situazione di obiettiva **difficoltà** economico-finanziaria, la dilazione può essere concessa nei seguenti termini:

- per le somme di importo **fino a** 120.000 euro, da 85 rate ad un massimo di 120 rate mensili;
- per le somme di **importo superiore** a 120.000 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

Richiesta semplice

La richiesta può essere **presentata**, senza necessità di allegare ulteriore documentazione, utilizzando una delle seguenti **modalità**:

- tramite servizio “**Rateizza adesso**”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall’app Equiclick, cui è possibile accedere con Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi (per le persone fisiche) o con le credenziali Entratel (per intermediari ed imprese);
- utilizzando il **modello RS**, debitamente compilato e firmato, che può essere **inviato** tramite PEC, insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, o consegnato presso gli sportelli dell’AdR.

Richiesta documentata

Temporanea difficoltà

La **valutazione** della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

- a) per le **persone fisiche** ed i titolari di **ditte individuali** in regimi fiscali **semplificati**, all’**ISEE** del nucleo familiare del debitore ed all’**entità del debito** da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i **soggetti diversi** (società di capitali e di persone od imprenditore individuale in contabilità ordinaria), all’indice di liquidità ed al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione ed il valore della produzione.

Sul **sito internet** dell’Agenzia Entrate e Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it è disponibile un **simulatore** che consente di **calcolare** il numero massimo di rate concedibili e l’**importo indicativo** della rata.

Presentazione della richiesta

La richiesta può essere presentata compilando il **modello RDF** (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) o il **modello RDG** (soggetti diversi) ed allegando la prevista documentazione che attesti la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria (v. sotto).

Modello e documentazione a supporto possono essere **inviati, tramite PEC**, all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla Regione corrispondente all’ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione, oppure possono essere presentati agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Documentazione da allegare

Le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato devono **allegare** alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’**ISEE** del nucleo familiare.

I soggetti diversi, insieme all’istanza, devono presentare la **documentazione contabile** necessaria a desumere: l’**indice di liquidità**, da cui si evinca la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico – finanziaria, nonché il **valore della produzione** (o dei ricavi e proventi) da cui si ricava l’**indice Alfa** necessario a determinare il numero di rate concedibili.

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA: OPERATIVA LA COMUNICAZIONE MENSILE TRAMITE F24

Art. 16 D. Lgs. 1/2024, Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978

Importante novità per i sostituti d'imposta con particolari requisiti dimensionali: invece del Modello 770 possono inviare all'Agenzia delle Entrate alcuni dati aggiuntivi in via contestuale al pagamento delle ritenute tramite mod. F24. Le prime indicazioni operative sul punto.

I sostituti d'imposta che hanno i requisiti (meno di 5 dipendenti al 31/12 dell'anno precedente ed hanno operato solo ritenute dal lavoro dipendente/autonomo ed assimilati), invece della dichiarazione mod. 770, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate alcuni **dati aggiuntivi** contestualmente al pagamento delle ritenute tramite mod. F24. Tali dati sono **esposti** nel modello denominato "Prospetto delle ritenute/trattenute operate" (v. **tabella**).

Nella **compilazione** del mod. F24, i sostituti devono indicare, **oltre** ai dati delle ritenute ed eventuali interessi da ravvedimento (indicati anche nel prospetto):

- i **crediti maturati** in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo ed il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
- **ulteriori importi** a debito da versare ed importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il **codice IBAN** del proprio conto autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di **gennaio e febbraio 2025**, i sostituti possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 - entro le ordinarie scadenze - e poi trasmettere i **dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025**.

Dati aggiuntivi da indicare nel Prospetto
importo delle ritenute e trattenute versate, relativo codice tributo e periodo di riferimento
in caso di ravvedimento, interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute
in caso di trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF , la Regione od il Comune a cui si riferiscono;
presenza di determinate fattispecie (ad esempio se il versamento si riferisce alla "cassa allargata", va indicato il codice B; se si riferisce al conguaglio fiscale, si indicano D o E a seconda dei casi - v. allegato 2)

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER TRASPORTO DISABILI IN CASO DI PERMUTA

Ris. AE 7 febbraio 2025 n. 11/E

La detrazione del 19% sull'acquisto di autovetture per il trasporto disabili si calcola tenendo conto anche del valore del veicolo concesso in permuta al concessionario in occasione dell'acquisto, scomputato dal prezzo di acquisto della nuova vettura.

Nel caso in cui, per l'acquisto di un veicolo da utilizzare per il trasporto di disabili, l'acquirente venda al concessionario un veicolo usato, il cui valore è utilizzato a scomputo dell'importo complessivamente dovuto, la detrazione del 19% (prevista dall'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR) si **calcola** tenendo conto anche del valore del veicolo concesso in permuta al concessionario.

Infatti, poiché il **pagamento** per l'acquisto del **veicolo nuovo** viene effettuato **in parte** in **denaro** ed in **parte** mediante la **vendita** del veicolo usato, compensando, in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.

In tal caso, il requisito della **tracciabilità** del pagamento e dell'esatta identificazione del suo autore, si considera soddisfatto se il beneficiario della detrazione è in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo, nonché il **valore dell'autovettura usata** venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il valore compensato).

FRINGE BENEFITS: UTILIZZO DI UNA CARTA NOMINATIVA

Risp. AE 15 gennaio 2025 n. 5

È possibile fruire delle agevolazioni per il welfare aziendale in caso di utilizzo di una carta di debito nominativa assegnata ai dipendenti con modalità di utilizzo predefinito presso un numero determinato di esercenti.

In generale, qualsiasi somma o valore che il lavoratore percepisca in relazione al rapporto di lavoro concorre a determinare il reddito di lavoro dipendente.

In deroga a tale principio, sono esclusi dal **reddito di lavoro dipendente**, con effetto anche ai fini contributivi, i c.d. fringe benefits (costituiti da opere, beni e servizi).

Solitamente il datore di lavoro non può procedere al **rimborso delle somme direttamente ai lavoratori** tranne alcune eccezioni previste dalla legge:

- acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;
- servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti dei familiari e, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, per il pagamento delle utenze del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Per favorire la messa a disposizione dei benefits dal datore di lavoro, è previsto che la loro erogazione possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo od elettronico, riportanti un valore nominale.

La suddetta erogazione può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo od elettronico (c.d. **voucher**). Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, i beni e servizi rientranti nella nozione di fringe benefits possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché

il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione (€ 1.000 aumentato a € 2.000 in presenza di figli a carico).

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni per il **welfare aziendale** in caso di utilizzo di una **carta di debito nominativa** assegnata ai dipendenti con modalità di utilizzo predefinito presso un numero determinato di esercenti, nel presupposto che la carta citata sia considerata quale documento di legittimazione.

REGIME FORFETTARIO: MODIFICHE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Art. 1 c. 12 L. 207/2024, art. 17 L. 203/2024

Da inizio anno si segnalano delle modifiche a due cause di preclusione al regime forfettario: la soglia di redditi da lavoro dipendente e l'esercizio di attività nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Due cause che precludono l'accesso al regime forfettario sono state oggetto di modifiche: una da parte della Legge di Bilancio 2025 e l'altra nell'ambito della Legge di Riforma del lavoro.

La prima modifica riguarda la causa di esclusione consistente nell'aver conseguito, nell'anno precedente, **redditi di lavoro dipendenti** ed assimilati per un ammontare non superiore ad una certa soglia: è stata modificata, prevedendo, per il **solo anno 2025**, l'**innalzamento** della soglia da 30.000 euro a 35.000 euro.

La seconda modifica riguarda, invece, la causa di esclusione consistente nell'esercizio dell'**attività prevalentemente** nei confronti **dell'ex datore** di lavoro. Dal 2025, tale causa di esclusione **non si applica** nei confronti delle persone fisiche **iscritte in albi o registri professionali** che esercitano attività libero-professionali, compresi rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato se sono soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- l'attività è svolta in favore di datori di lavoro che **occupano più** di 250 dipendenti, a seguito di **contestuale assunzione** mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato, con un orario compreso tra il 40% ed il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- il **contratto** di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia **certificato** dagli Organi di certificazione;
- **non si configuri**, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di **sovrapposizione** riguardo all'oggetto ed alle modalità della prestazione, nonché all'orario ed alle giornate di lavoro.

MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA O RICEVIMENTO DI FATTURA IRREGOLARE: MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Specifiche tecniche fatturazione elettronica, versione 1.9

Dal 1° aprile 2025, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa od irregolare fatturazione, il cessionario/committente dovrà utilizzare il nuovo TipoDocumento "TD29". È quanto previsto dalle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025.

La versione 1.9 delle **specifiche tecniche per la fatturazione elettronica**, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto il nuovo TipoDocumento “**TD29**” per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa od irregolare fatturazione.

Abolizione dell'obbligo di autofatturazione in caso di omessa od irregolare fatturazione

Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, una modifica normativa ha abolito l'obbligo di autofatturazione, da parte del cessionario/committente, nei casi di omessa od irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.

Per le violazioni commesse fino al 30 agosto 2024, il cessionario/committente che, nell'esercizio d'impresa, arte o professione, avesse acquistato beni/servizi senza che fosse stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, era punito con la sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro. Tuttavia, la sanzione non era dovuta se il cessionario/committente regolarizzava l'operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il “TipoDocumento” TD20 e versando la relativa imposta.

Responsabilità del cliente in caso di omessa od irregolare fatturazione

Al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Pertanto, il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma deve solo segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate, entro il predetto termine di 90 giorni.

Introduzione del nuovo TipoDocumento “TD29”

È stato, dunque, introdotto il nuovo TipoDocumento “TD29” per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa od irregolare fatturazione. La nuova tipologia ha effetto **dal 1° aprile 2025**; resta, quindi, da chiarire quale sia il comportamento richiesto al cessionario/committente per le fatture irregolari emesse o per quelle omesse che avrebbero dovuto essere emesse dal 1° settembre 2024.

In proposito, la dottrina ha formulato diverse ipotesi alternative:

- il cessionario/committente dovrebbe continuare ad applicare la procedura di regolarizzazione basata sull'emissione dell'autofattura con TipoDocumento “TD20” e, quindi, a versare la relativa IVA;
- nessun obbligo sussiste in capo al cessionario/committente, in quanto, da un lato, la regolarizzazione mediante autofattura è stata abolita e, dall'altro, il nuovo adempimento comunicativo non può essere ottemperato in assenza degli appositi strumenti che devono essere resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- cessionario/committente invia una comunicazione, via PEC, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente/prestatore, dei dati relativi alla natura, alla qualità ed alla quantità dei beni/servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota ed all'ammontare dell'imponibile e dell'imposta.

CU 2025: MODELLO AGGIORNATO E PROSSIME SCADENZE

Prov. AE 15 gennaio 2025

Entro il 17 marzo 2025 è previsto il termine per la trasmissione telematica del modello CU 2025 con nuovo modello approvato nelle scorse settimane al fine di adeguamento alle numerose novità che sono state introdotte nel 2024.

La Certificazione Unica (c.d. “sintetica”) deve essere consegnata (anche telematicamente) **entro** il 16 marzo di ogni anno ai percettori del reddito (dipendenti, lavoratori autonomi, ecc.). Per quest’anno, il termine **slitta** al **17 marzo** poiché il 16 cade di domenica.

Entro lo **stesso termine**, va trasmessa all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la CU Ordinaria relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ed ai redditi diversi.

Le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da **prestazioni di lavoro autonomo**, rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, possono essere consegnate **entro** il 31 marzo 2025.

Infine, **entro** il 31 ottobre è possibile inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le **novità** contenute nella CU 2025 possono essere così riassunte:

- **non** sono più presenti i compensi corrisposti ai contribuenti in **regime forfetario** (per i quali, dal 2024 è previsto l’esonero da certificazione);
- adeguamento delle soglie relative ai **fringe benefit**;
- l’indicazione dell’indennità su tredicesima prevista dal c.d. **Bonus Natale**;
- detassazione delle **mance** nel settore turistico-alberghiero;
- trattamenti integrativi speciali nel **settore turistico** e termale;
- **indennità** di trasferta e premi per **sport dilettantistici**;
- nuovi campi dedicati ai lavoratori **frontalieri in Svizzera**;
- novità legate all’**Assegno Unico Universale** (le informazioni su erogazioni e figli sono compilati dall’INPS).
- introduzione di un campo per l’indicazione dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del **personale sanitario**;
- obbligo di indicare il **CIN** assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (locazioni brevi).

APPLICAZIONE DEI BENEFICI FISCALI CONSEGUENTI ALL’ADESIONE AL CPB: CHIARIMENTI IN MATERIA IVA

FAQ AE 24 febbraio 2025

I soggetti aderenti al concordato preventivo biennale possono fruire dei benefici fiscali, previsti in ambito IVA per i soggetti ISA con punteggio più elevato, già al primo dei due anni di decorrenza del CPB. Vediamo quali sono tali vantaggi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale possono avvalersi dei benefici fiscali, previsti in materia IVA per i soggetti con punteggio ISA più elevato, già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del CPB.

Per i periodi oggetto di concordato, al contribuente sono riconosciuti i benefici spettanti ai soggetti con punteggio ISA più elevato, quali, ad **esempio**, l’esclusione di talune tipologie di accertamento, e l’esonero - entro un certo limite – dall’apposizione del visto di conformità sia per le compensazioni delle imposte dirette, che per le compensazioni ed i rimborsi IVA.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risposta ad una Faq, che il beneficio consistente nell’**esonero** dall’apposizione del **visto di conformità** per la compensazione dei crediti IVA e dall’apposizione del visto di conformità o prestazione della **garanzia** per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, può essere fruito già a **partire dal** primo anno di adesione.

Quindi, per chi ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il beneficio dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all'anno di imposta 2024.

SPESE SANITARIE A PRIVATI: DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER TUTTO IL 2025

Art. 3 c. 6 DL 202/2024 conv. in L. 15/2025

Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari è esteso, per via di una modifica introdotta in sede di conversione del DL Milleproroghe, a tutto il 2025.

Il divieto di fatturazione elettronica per gli **operatori sanitari** è esteso fino al 31 dicembre 2025.

È quanto prevede la legge di conversione del **Decreto Milleproroghe**.

Si ricorda che il divieto riguarda:

- gli operatori sanitari - medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc. - tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate, con particolare riferimento alle fatture emesse verso i privati;
- i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche private.

Le prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti privati effettuate dagli operatori che devono inviare i dati al **Sistema Tessera Sanitaria**, si precisa infine, sono escluse dalla **fatturazione elettronica** anche nel caso di opposizione manifestata dall'interessato.

ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE: CREDITO D'IMPOSTA ESTESO AL 2025

Art. 3 c. 14 octies DL 202/2024 conv. in L. 15/2025

Tra le misure introdotte nella conversione del DL Milleproroghe, di particolare rilievo per le imprese è l'estensione temporale del credito d'imposta ZLS.

Il credito d'imposta è stato esteso anche agli investimenti le cui spese sono realizzate **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**.

Il contributo è riservato agli investimenti in beni strumentali e viene concesso nel limite complessivo di € 80 milioni per l'anno 2025.

Le imprese interessate dovranno **comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 23 giugno 2025. Inoltre, dovranno segnalare le spese che prevedono di sostenere **fino al 15 novembre 2025**.

Le comunicazioni saranno inviate secondo modelli e modalità di trasmissione telematica definiti con provvedimento.

Dopo aver realizzato gli investimenti, a pena di decadenza dall'agevolazione, le imprese dovranno presentare una comunicazione definitiva sull'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute, **dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025**. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l'importo del credito d'imposta risultante dalla predetta comunicazione delle spese ammissibili e la percentuale prevista da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

CONDOMINIO E BONUS EDILIZI: FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI

FAQ AE 24 febbraio 2025

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi interessanti chiarimenti sulle modalità di fruizione dei bonus edilizi e sui relativi obblighi comunicativi degli amministratori di condominio e dei singoli contribuenti. I chiarimenti riguardano, tra l'altro, la trasmissione delle spese per interventi su parti comuni e la documentazione necessaria per accedere alle detrazioni.

Ecco la sintesi dei chiarimenti più significativi.

Obblighi degli amministratori di condominio nella comunicazione delle spese

Dopo aver ricordato che l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, indicando le quote attribuite ai singoli condòmini, non va effettuato quando tutti i condòmini abbiano optato per la **cessione del credito** o per lo **sconto in fattura** sulle spese sostenute nell'anno precedente, è stato chiarito che anche nel caso di **condomini minimi**, cioè con meno di 8 condòmini, se non è stato nominato un amministratore, non vi è obbligo di trasmissione.

Rimborsi da enti pubblici sulle detrazioni fiscali

Se un **ente pubblico** (es. Comune), rimborsa integralmente le spese per lavori condominiali, i **condòmini** non possono beneficiare delle detrazioni IRPEF. In tale ipotesi, l'amministratore non deve inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, né rilasciare certificazioni ai condòmini.

Se, invece, il **rimborso** è solo parziale, la comunicazione deve includere solo l'importo effettivamente rimasto a carico del condominio.

Quote condominiali non pagate

Se un condòmino non ha versato la propria **quota condominiale** entro il 31 dicembre, l'amministratore deve comunque riportare nella comunicazione la spesa attribuita a ciascun condòmino.

Se il pagamento è stato effettuato, il dato sarà inserito nella dichiarazione precompilata. Se il pagamento è solo parziale od inesistente, l'importo sarà riportato nel foglio informativo.

In caso di mancato pagamento totale, il campo **"Flag pagamento"** deve essere impostato a zero.

Altri chiarimenti

Altre utili informazioni, corredate con dettagli operativi, riguardano le modalità di compilazione della comunicazione nel caso di **condominio con più edifici** e con diversi interventi edilizi distinti, nonché la gestione della comunicazione delle spese per **posti auto comuni con comproprietari diversi**.

LIBRI SOCIALI IN VERSIONE DIGITALE: IMPOSTE DOVUTE

Risp. AE 20 febbraio 2025 n. 42

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassa di concessione governativa (TCG) e sull'imposta di bollo relativamente alla conservazione digitale dei libri aziendali

La tenuta dei libri sociali in versione digitale per la tenuta dei libri sociali non esonera le imprese dal rispetto di obblighi precisi relativi alla loro numerazione, bollatura ed all'assolvimento dell'**imposta di bollo** e della **Tassa di concessione governativa (Tgc)**,

calcolate facendo riferimento al conteggio delle righe/pagine presenti sul supporto informatico, così come avviene per le pagine fisiche dei libri tenuti con modalità tradizionale.

In sostanza, l'imposta di bollo di **16 euro** si applica ai libri sociali **ogni 100 pagine** o frazione di esse dei libri cartacei o, se sono tenuti in formato digitale, **ogni 2.500 righe** tenendo conto delle registrazioni effettuate.

La Tgc è invece dovuta per la numerazione e bollatura dei libri obbligatori in misura pari a **67 euro ogni 500 pagine** di carta (o frazione di esse), o, se tenuti in formato digitale, in base al numero di righe registrate, equivalenti a 25 righe per ogni pagina del libro (quindi 67 euro **ogni 12.500 righe**).

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA: QUANDO È ANCORA POSSIBILE

Risp. AE 12 febbraio 2025 n. 26 e Risp. AE 28 gennaio 2025 n. 15

L'Agenzia delle Entrate ha specificato il campo di applicazione della condizione - introdotta a marzo 2024 - che consente, ancora, la cessione del credito e lo sconto in fattura del Superbonus.

L'AE ha chiarito il campo di applicazione della condizione più recentemente introdotta - marzo 2024 - che ancora consente la cessione del credito e lo sconto in fattura del Superbonus.

Dal 30 marzo 2024 l'opzione è infatti ancora possibile se, nel rispetto delle altre condizioni introdotte nel 2023 (es. CILA ante 17 febbraio 2023), al 30 marzo 2024 sia stata **sostenuta una spesa**, non coperta dallo sconto, documentata da **fattura**, per **lavori già effettuati** (art. 1 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024).

Nel dettaglio, secondo l'Agenzia delle Entrate, la spesa può essere sostenuta sia dal **contribuente** o dal **condominio** (non rileva, però, il pagamento successivo della quota del condomino beneficiario) o da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (es. **general contractor, appaltatore**, principale od eventuali **subappaltatori**), una qualunque spesa, anche parziale, non coperta dallo sconto, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Non rientra nel concetto di lavori effettuati, e quindi non rileva, il pagamento delle spese per **attività preparatorie** (progettazione ed istruttoria per il rilascio del permesso a costruire, oneri di urbanizzazione, tassa di occupazione del suolo pubblico) od il pagamento dei **materiali acquistati** o dell'**installazione dei ponteggi**.

Si ricorda che il pagamento ante 31 marzo 2024 non è richiesto per il **bonus casa acquisti** (compreso quello riguardante box e posti auto) ed il **sismabonus acquisti**.

NOLEGGIO IMPIANTI PER SOCIETÀ SPORTIVE: TRATTAMENTO APPLICABILE AI FINI IVA

Risp. AE 17 febbraio 2025 n. 36

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA delle prestazioni di noleggio di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche ad enti affiliati alla stessa Federazione.

Una **società sportiva dilettantistica**, iscritta ad una Federazione sportiva ed avente come attività principale la gestione di attività sportive, formative, agonistiche e promozionali, nonché l'organizzazione di eventi sportivi, **non è soggetta** ad IVA neppure per l'attività di **noleggio** di un impianto polisportivo **ad altre associazioni sportive** dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.

Infatti, tale attività rispetta le **condizioni** richieste per la non soggettività passiva IVA, ossia:

- è resa **in conformità** alle finalità istituzionali;
- è **diretta** ai soci, associati o partecipanti di tali associazioni che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

A tal fine, non rileva che la società sportiva svolga simultaneamente attività dirette soggette ad IVA (gestione di un negozio per l'attività di vendita al minuto di articoli sportivi).

APPROFONDIMENTI

SPESE E RIMBORSI PER MISSIONI E TRASFERTE: BENEFICI SOLO IN CASO DI TRACCIABILITÀ

La Legge di Bilancio 2025 introduce il requisito della tracciabilità delle spese e dei rimborsi maturati in servizio e per l'espletamento dei compiti istituzionalmente demandati al personale dipendente o sostenute dai lavoratori autonomi per lo svolgimento della propria attività, sia ai fini della relativa deducibilità sia in tema di esclusione dalla formazione del reddito imponibile.

Novità importanti in materia di **tracciabilità dei pagamenti** sono contenute nella recente Manovra finanziaria 2025 che direttamente incidono sulla originaria disciplina recata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi in primis con riferimento alla determinazione del reddito da lavoro dipendente in presenza di spese sostenute (e rimborsate) per missioni e/o trasferte, effettuate sia **fuori sede** che all'**interno del territorio comunale**, regolate dal comma 5 dell'art. 51 TUIR.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente: norme a confronto

In tale quadro, la rilevanza della modifica attiene alla esclusione dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea per le trasferte o le missioni, dalla formazione del reddito qualora i relativi pagamenti siano eseguiti con versamento **bancario** o **postale** o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/97 (**carte di debito, di credito e prepagate**, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di **pagamento tracciabili**).

In via analoga, in materia di determinazione del **reddito da lavoro autonomo** viene espressamente previsto che:

- le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di viaggio e trasporto mediante i già menzionati autoservizi pubblici non di linea, addebitate direttamente al committente;
- i rimborsi analitici afferenti alle medesime spese;
sostenute per le trasferte del personale dipendente ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi, sono **deducibili** se i connessi pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Rimangono comunque ferme, le previsioni di cui, rispettivamente:

- al c. 5, dello stesso art. 54 TUIR, secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Tali limiti, non trovano applicazione con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente.

In ogni caso, tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono **compensi in natura** per il professionista.

Le **spese di rappresentanza**, inoltre, sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito).

Sono, poi, integralmente deducibili:

- entro il limite annuo, rispettivamente, pari a:
 - € 10.000, le spese per l'iscrizione a master ed a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
 - € 5.000, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli Organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
- gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
- al c. 6, della medesima disposizione, che annovera tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili anche le quote delle indennità riferibili al trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, comunque denominate, nonché le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, maturate nel periodo di imposta.

Vitto, alloggio e trasporto

In tema, poi, di **spese per prestazioni di lavoro**, viene ora introdotta la nuova previsione afferente alla tracciabilità dei pagamenti anche alle spese di vitto ed alloggio ed a quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché ai rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti oppure corrisposti a lavoratori autonomi.

Tali spese, ora, sono deducibili, se i relativi pagamenti sono eseguiti appunto con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti, nel rispetto però delle seguenti regole d'ingaggio.

In primis, le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili comprendono anche quelle sostenute in denaro od in natura a titolo di **liberalità** a favore dei lavoratori, salvo il disposto secondo cui le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Non sono deducibili, comunque, i **canoni di locazione** anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti od a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

I canoni di locazione anche finanziaria e le **spese di manutenzione dei fabbricati** concessi in **uso ai dipendenti** sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi.

Qualora tali ultimi vengano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

Le spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76; il predetto limite è pari ad € 258,23 per le trasferte all'estero.

Qualora, il dipendente od il titolare di detti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza od alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, oppure 20 se con motore diesel.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza, come noto, sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Le stesse, afferenti il periodo precedente, sono commisurate all'ammontare dei **ricavi e proventi** della gestione dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari, rispettivamente:

- a) all'**1,5%** dei ricavi ed altri proventi fino ad € 10 milioni;
- b) allo **0,6%** dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni;
- c) allo **0,4%** dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

In ogni caso, sono deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50.

Anche tali tipologie di spese - per espresso intervento legislativo che va ad integrare l'originaria previsione ex art. 108, c. 2, del citato testo unico riferibile alle spese sostenute in più esercizi - sono deducibili se i pagamenti avvengono mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/97.

CONVERSIONE MILLEPROROGHE: RIAPERTURA ROTTAMAZIONE QUATER E NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL 202/2024 conv. in L. 15/2025) introduce numerose novità di rilievo per contribuenti e imprese. Analizziamo di seguito gli impatti in tema di riammissione alla Rottamazione Quater ed in tema di crediti d'imposta ZLS (Zone Logistiche Speciali) e 5.0.

Riapertura termini rottamazione quater per i soggetti decaduti

La definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022 (c.d. Rottamazione quater) ha previsto per i debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, lo stralcio delle somme dovute a titolo di **interessi, interessi di mora, sanzioni ed aggio**.

Al fine di aderire alla definizione agevolata, i contribuenti erano tenuti alla presentazione dell'apposita richiesta entro il 30 giugno 2023. Al fine di perfezionare la definizione agevolata, i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati:

- In un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;

- In un massimo di **18 rate trimestrali**, di cui le prime due relative al 10% del debito ciascuna.

I pagamenti devono essere effettuati entro la scadenza prevista dalla comunicazione delle somme dovute, salvo il limite di tolleranza di cinque giorni. A differenza delle **rateizzazioni “ordinarie”** relative alle cartelle di pagamento, la decadenza dal beneficio è immediata e non si verifica al mancato pagamento di almeno 8 rate anche non consecutive. Questo, unitamente all'elevato importo delle prime rate, ha determinato per numerosi contribuenti il mancato perfezionarsi dei benefici previsti dalla rottamazione quater.

L'art. 3-bis c.1 e 2 del Decreto ha, quindi, previsto la riapertura dei termini di pagamento per i soggetti che, alla data del 31/12/2024, sono incorsi nell'inefficacia della definizione agevolata a seguito di mancato, insufficiente o tardivo versamento dei pagamenti previsti.

I soggetti decaduti potranno essere riammessi alla **definizione agevolata**, previa presentazione della dichiarazione già prevista dalla L. 197/2022, entro il **30 aprile 2025** tramite le modalità telematiche che verranno definite entro 20 giorni dalla data in vigore del Decreto.

Il **pagamento del debito residuo** dovrà avvenire:

- in un'unica soluzione, entro il **31 luglio 2025**;
- nel numero massimo di **10 rate consecutive**, di pari ammontare, con scadenza:
 - **Prima rata**: 31 luglio 2025;
 - **Seconda rata**: 30 novembre 2025;
 - **Successive rate**: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

La riapertura, quindi, permetterà il pagamento di rate costanti, evitando l'elevato pagamento iniziale che ha rappresentato una forte barriera d'ingresso alle originarie scadenze previste per le prime due rate.

La riammissione riguarderà, tuttavia, unicamente i debiti per cui, a suo tempo, era stata già presentata ed accolta la domanda di adesione. La definizione agevolata non potrà, quindi, essere richiesta in relazione ai debiti che, seppur astrattamente definibili, non sono stati già oggetto di definizione agevolata nel 2023.

Non beneficeranno, inoltre, della riapertura dei termini i soggetti decaduti in seguito al mancato versamento della settima rata in scadenza il 28 febbraio prossimo (5 marzo considerato il periodo di tolleranza di 5 giorni). È evidente, infatti, che numerosi contribuenti avrebbero facilmente optato per il mancato pagamento di tale rata in modo da posticipare artificialmente il pagamento al 31 luglio 2025, essendo a conoscenza di tale opportunità.

Tax credit ZLS confermato e rifinanziato per il 2025

Il credito d'imposta ZLS (Zone logistiche semplificate) di cui all'art. 13 c. 1 DL 60/2024 è stato confermato anche per l'anno 2025.

Saranno agevolabili, come già accaduto in relazione al bonus ZES unica per il Mezzogiorno, gli investimenti effettuati a partire dal **1° gennaio 2025** ed entro il **15 novembre 2025**, nel limite di spesa massimo di euro 80 milioni (come già accaduto per l'anno 2024).

Sono agevolabili gli investimenti relativi ad impianti, macchinari, attrezzature e terreni/fabbricati destinati alle strutture produttive ubicate nelle ZLS. Il valore di terreni e fabbricati acquistati non può eccedere il 50% dell'investimento agevolato.

Gli investimenti in beni immobili sono agevolabili anche nel caso in cui abbiano ad oggetto **beni usati** dal richiedente od altri soggetti per lo svolgimento dell'attività.

In ogni caso, il progetto di investimento deve essere compreso tra € **200.000** ed € **100 milioni**.

Il credito ricalca, perciò, in grande parte il **credito ZES Unica** per il **Mezzogiorno** (con il quale è cumulabile); tuttavia, i territori considerati “**zone logistiche semplificate**” vengono definiti in base alle richieste degli enti locali preposti approvate.

Le **comunicazioni** per l'accesso al credito potranno essere presentate a partire dal **22 maggio 2025** ed entro il **23 giugno 2025** ed avranno ad oggetto le spese ammissibili sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 e quelle che si prevedono di sostenere entro il 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per la comunicazione e le modalità di trasmissione (che ragionevolmente ricalcheranno quelli già previsti per l'anno 2024 e per il Tax Credit ZES unica).

Al fine del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione è moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 3 luglio 2025. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta risulti inferiore al limite di spesa di 80 milioni, la percentuale è pari al 100%.

Tax credit 5.0 per costi sostenuti prima dell'invio della domanda

L'art. 38 c. 2 DL 19/2024 ha previsto il credito d'imposta 5.0 per le imprese che effettuano nuovi investimenti, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che abbiano ad oggetto in **beni materiali** ed **immateriali** di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. **beni 4.0**), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione od alla rete di fornitura tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici. Risulta inoltre agevolabile, nell'ambito di detti **progetti di innovazione**, l'acquisto di **beni materiali nuovi strumentali** alla produzione di energia da **fonti rinnovabili** destinate all'autoconsumo e le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.

Sono agevolabili i progetti di innovazione effettuati a partire dal **1° gennaio 2024** e conclusi entro il **31 dicembre 2025**.

La procedura per la **richiesta** del credito d'imposta, da presentarsi telematicamente al **GSE**, prevede l'invio di:

- Comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d'imposta;
- Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo;
- Comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

L'art. 13 c. quinquies del Decreto Milleproroghe ha espressamente previsto che “*sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024*”.

La mancata prenotazione del credito antecedente all'avvio dell'investimento non costituisce, pertanto, **causa ostativa** all'accesso al Credito d'imposta.

Diventa, pertanto, ufficiale quanto era stato già chiarito tramite la FAQ GSE-MIMIT 2.13, che – operativamente – ha specificato che, qualora il **progetto di investimento** fosse stato già completato, è necessario comunque procedere all'invio della comunicazione preventiva per la prenotazione del credito. Se la comunicazione è confermata, è possibile procedere all'invio della comunicazione di completamento “saltando” la seconda comunicazione relativa alla conferma dell'ordine con pagamento dell'acconto in misura almeno pari al 20%.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL PUNTO SULLE PRATICHE VIETATE

L'AI Act europeo ha introdotto, dal 2 febbraio 2025, le prime regole sulle pratiche vietate di intelligenza artificiale. I divieti riguardano tecniche di manipolazione, social scoring, giustizia predittiva autonoma, banche dati biometriche ed inferenza delle emozioni. Le violazioni comportano sanzioni fino a 35 milioni di euro od al 7% del fatturato mondiale annuo per le imprese.

Chi deve rispettare i divieti

- Fornitori di sistemi di AI nel mercato europeo, ossia i soggetti che immettono o consentono sul mercato il sistema;
- importatori e distributori;
- aziende che incorporano i sistemi di AI nei loro prodotti;
- utilizzatori dei sistemi di AI.

Alcune pratiche vietate sono applicabili verso gli Stati e le autorità pubbliche, mentre altre possono coinvolgere anche professionisti ed imprese.

Tecniche di manipolazione

Sistemi che utilizzano tecniche **subliminali** o **manipolative**, inducendo un individuo a compiere una scelta o svolgere un'azione che non avrebbe fatto qualora posto in condizione di libertà di scelta.

Il divieto si applica quando un sistema di AI:

- utilizza tecniche subliminali senza che l'utente ne sia consapevole;
- impiega deliberatamente tecniche manipolative od ingannevoli;
- causa una distorsione significativa del processo decisionale;
- provoca o può provocare un danno rilevante (fisico, psicologico o finanziario).

La responsabilità può sussistere anche se gli effetti dannosi derivano da fattori esterni non prevedibili dal fornitore o dall'utilizzatore del sistema.

Il divieto riguarda anche quei sistemi che sfruttano le **vulnerabilità** legate all'**età**, **disabilità**, **condizioni sociali** od **economiche** delle persone.

È necessario porre attenzione sui sistemi di AI utilizzati per individuare e selezionare le persone nell'offerta di prodotti o servizi, soprattutto quando si opera con categorie vulnerabili.

Social scoring

Il divieto è principalmente rivolto alle **autorità pubbliche** ed agli **Stati**, concentrandosi su quei sistemi che assegnano punteggi agli individui basandosi sul loro **comportamento sociale** o su **caratteristiche personali**. Lo scopo è evitare che questi punteggi possano essere utilizzati per discriminare le persone in contesti completamente scollegati da quelli in cui i dati sono stati originariamente raccolti, o per imporre sanzioni sproporzionate rispetto ai comportamenti valutati.

L'introduzione deriva dall'esperienza del sistema di credito sociale cinese, dove, ad esempio, un comportamento negativo in ambito scolastico potrebbe portare al diniego del rilascio della patente.

Giustizia predittiva

Tra le pratiche vietate vi è quella che una **decisione giudiziaria** possa essere resa da un sistema di AI in autonomia, senza alcun intervento di un giudice umano.

Oltre a questo, è previsto che le persone devono essere sempre giudicate sulla base del loro comportamento effettivo.

La norma consente, invece, di utilizzare sistemi di AI a sostegno di una valutazione umana che deve fondarsi su fatti oggettivi e verificabili collegati alla condotta. Un sistema di AI, quindi, non può adottare delle decisioni, ma può essere utilizzato a supporto dell'analisi e valutazione delle prove da parte del giudice.

Banche dati per il riconoscimento facciale

Il Regolamento vieta lo **scraping**, ossia la raccolta di informazioni presenti su siti o social network, indirizzata a creare delle banche dati di immagini di volti di persone, per metterle a disposizione dei sistemi di riconoscimento facciale rendendo così più agevole l'associazione di una persona tramite videosorveglianza.

Inferenza di emozioni

I sistemi di AI possono riconoscere lo stato emozionale di una persona basandosi sulle espressioni del viso, sulla base di classificazioni precedentemente effettuate. Tali classificazioni, però, possono includere errori, in quanto non tengono conto delle diverse culture e delle particolari situazioni di una persona.

Si è, quindi, deciso di vietare l'utilizzo di **sistemi di inferenza delle emozioni** quando utilizzati in ambito **lavorativo** o **scolastico**.

Si tratta del divieto che più può impattare sulle imprese e le organizzazioni, in quanto implica che non possono essere utilizzati strumenti di AI volti a comprendere lo stato emotivo di una parte nel corso di trattative commerciali, al fine di controllare lo stato d'animo dei dipendenti o collaboratori.

Il divieto non comprende quei sistemi utilizzati per **motivi medici** o di **sicurezza**: un sistema che controlli se un autista sia in condizioni di poter guidare, monitorando le sue espressioni, non è vietato.

Sistemi di classificazione biometrica

Le caratteristiche fisiche di una persona (volto, impronte digitali, ecc.) in alcuni casi possono essere utilizzati per classificare una persona al fine di trarre conclusioni su appartenenza religiosa, razza, orientamento sessuale, opinioni politiche.

Tali pratiche, se attuate con un sistema di AI, sono vietate perché potrebbero creare delle discriminazioni.

Videosorveglianza biometrica in tempo reale

Il divieto, rivolto principalmente verso le Autorità di pubblica sicurezza, riguarda l'uso di **sistemi di riconoscimento biometrico** remoto in tempo reale in spazi aperti al pubblico.

Tale utilizzo è vietato, salvo alcune eccezioni che riguardano, ad esempio, la ricerca di vittime di reati gravi come la tratta di esseri umani.

Le sanzioni

Per chiunque violi i divieti è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad € 35.000.000 o, nel caso di imprese, fino al 7% del fatturato mondiale annuo complessivo dell'esercizio precedente, se superiore.

UTILIZZARE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA: OPPORTUNITÀ E RISCHI LEGALI

L'evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa (LLM, generatori di immagini, piattaforme di codice) e le loro applicazioni offrono molte opportunità agli utenti per semplificare lo svolgimento dell'attività lavorativa. D'altra parte, tale utilizzo deve rispettare l'AI Act europeo, le normative in materia di privacy e diritto d'autore, e può essere fonte di responsabilità civile. In tale contesto è necessario, sia per utenti individuali che per aziende, adottare misure preventive per un utilizzo sicuro ed efficace.

Il panorama delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa si evolve rapidamente, offrendo agli utenti un ventaglio sempre più ampio di **strumenti** e **soluzioni**. Tra le principali tecnologie oggi disponibili sul mercato, spiccano i **Large Language Models** (LLM) come GPT e Claude, capaci di comprendere e generare testi in modo naturale, i **sistemi di generazione di immagini** come DALL-E e Midjourney, e le piattaforme specializzate per la generazione di codice come GitHub Copilot. Questi strumenti si distinguono per la loro capacità di elaborare **prompt** (ossia richieste) in linguaggio naturale e produrre **output** sofisticati in diversi formati, quali testi e scritti di vario genere, analisi di dati, proposte creative ed anche **codice software**.

Queste tecnologie possono trovare applicazione in numerosi **casi d'uso** concreto. Possono essere utili per la gestione documentale, il riassunto di articoli e saggi scientifici od anche di narrativa, la creazione e l'analisi di contratti, report e documentazione tecnica, così come possono essere utilizzati per creare immagini che possono essere utilizzate per i post sui social network, per siti web od in qualsiasi altro ambito.

Un utilizzo molto diffuso è anche relativo al supporto nella scrittura e revisione di **codice software**, potendo anche creare, tramite questi strumenti, simulazioni e test per verificare il corretto funzionamento del codice creato, accelerando così il ciclo di produzione.

Il quadro normativo di riferimento: gli impatti dell'AI Act europeo

L'Unione Europea è stata il primo attore nel contesto mondiale a dotarsi di una normativa uniforme di applicazione orizzontale per regolare le tecnologie di intelligenza artificiale.

L'**AI Act**, a partire dal prossimo agosto 2025, diverrà efficace anche relativamente alle tecnologie di IA generativa, imponendo una serie di obblighi sia per i soggetti che immettono sul mercato europeo questo tipo di modelli di IA, sia per gli utilizzatori che li usano per produrre contenuti.

D'altra parte, vi sono altri ambiti che richiedono particolare attenzione. Innanzitutto, la materia della **privacy** sia nel momento di addestramento di un modello di IA generativa, sia durante il suo utilizzo, dato che è necessario garantire sempre il rispetto delle norme a protezione dei dati personali, con riferimento alle finalità di utilizzo, alle basi giuridiche che lo consentono ed alle previsioni in tema di trasferimento dei dati extra-UE.

In secondo luogo, anche la protezione del **diritto d'autore** inerente ai contenuti generati lascia ancora delle questioni aperte; la gran parte dei fornitori delle applicazioni di IA generative adotta delle **clausole contrattuali** verso gli utenti con cui ai medesimi vengono "ceduti" i diritti d'autore relativi a tali contenuti, ma la realtà è che dato che i modelli potrebbero essere trainati con contenuti protetti dal diritto d'autore, anche gli output da essi generati potrebbero riportare tali contenuti, così ponendosi in contrasto con la normativa di riferimento.

Infine, anche in tema di **responsabilità civile**, ad oggi non vi sono previsioni normative chiare. La proposta di direttiva presentata dalla Commissione Europea volta a regolare specificatamente tale tematica per i sistemi di intelligenza artificiale è stata oramai abbandonata, lasciando spazio alla disciplina ordinaria che si muove tra la responsabilità da prodotto e la "normale" responsabilità civile.

Per utilizzare in materia sicura ed efficace dell'IA generativa è, quindi, necessario adottare alcune misure ed accorgimenti, in modo da garantire il rispetto di tali normative.

Tali azioni passano da un'attenta valutazione da parte degli utenti degli strumenti da utilizzare, dei contenuti prodotti e di quelli inseriti nei sistemi di IA generativa, mentre le aziende devono implementare delle specifiche **policy interne** di utilizzo, specificando quali tecnologie sono autorizzate, in quali contesti e con quali limitazioni, nonché preparare adeguatamente i dipendenti sugli **aspetti tecnici e legali**.

In questo ciclo di interventi si andranno ad analizzare i singoli aspetti da tenere in considerazione.

COME CALCOLARE I BENEFIT DELLE AUTO A CAVALLO D'ANNO

La disciplina di quantificazione del fringe benefit legato alle auto aziendali concesse ad uso promiscuo è stata modificata per il 2025. Come calcolare il fringe benefit per il dipendente a cui venga assegnata nel 2025 una vettura immatricolata entro il 31/12/2024? Regole previgenti o nuove?

La Legge di Bilancio per il 2025 prevede che per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 TUIR, è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in».

Come indicato letteralmente nella norma sopra riportata, i nuovi limiti si applicano per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Pertanto, recependo anche le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per le modifiche alla norma allora apportate:

- il riferimento alla nuova immatricolazione va collegato ai veicoli che devono essere immatricolati dal 1° gennaio 2025;
- il riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 va inteso come il momento nel quale viene sottoscritta l'assegnazione da parte del lavoratore con il datore di lavoro.

Nel caso del quesito si ritiene, salvo future differenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, che il *fringe benefit* vada calcolato con le **disposizioni** in vigore fino al **31 dicembre 2024**.

CESSIONE DEL COMPUTER A “ZERO” CON CALCOLO DELLA PLUSVALENZA AI FINI DEI REDDITI

Abbiamo necessità di emettere fattura ad un dipendente in uscita dall'azienda per lo scarico del cespite del suo pc portatile; verrà fatta quindi una vendita simbolica a zero euro. Tale atto può configurarsi quale donazione al dipendente? Dal punto di vista fiscale come dovrà essere gestita la questione?

La **cessione** di un **bene aziendale**, quale il computer del quesito, può comportare l'emergere di un fringe benefit in capo al dipendente regolato dall'articolo 51, c. 3, TUIR ossia facendo riferimento al valore normale del bene. Da tenere in considerazione

che l'ultimo periodo del comma 3 citato prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Il limite di euro 258,23 è stato elevato dall'articolo 1, commi 390 e 391, Legge di Bilancio 2025, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, a 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi, affiliati od affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, TUIR).

Dal punto di vista dell'impresa, lo **scarico del bene a zero** potrebbe configurare la destinazione del computer a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In questa fattispecie l'articolo 88 TUIR richiede l'assoggettamento della plusvalenza determinata come differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del computer.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

UTILI EXTRACONTABILI: SUPERAMENTO PRESUNZIONE DI ATTRIBUZIONE AI SOCI

Per superare la presunzione di attribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base, è possibile dimostrare l'estraneità dei soci alla gestione sociale. È necessario, a tal fine, provare che il socio non era a conoscenza dell'esistenza degli utili in quanto non poteva esercitare i diritti sociali come l'accesso a documenti e libri.

(Cass. 2 febbraio 2025 n. 2464)

RINUNCIA AL RICORSO IN CASO DI ERRORE DEL FISCO

La rinuncia al giudizio, presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione, è revocabile laddove la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non sia avvenuta.

(Cass. 28 gennaio 2025 n. 1997)

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CON IMMOBILE PRE-POSSEDUTO

Il possesso coevo di un alloggio ritenuto non idoneo non può costituire preclusione all'accesso dei benefici accordati dalla legge per l'acquisto di un ulteriore immobile da adibire ad abitazione del proprio nucleo familiare.

(CGT II Lombardia 7 gennaio 2025 n. 60)

IMPATRIATI: MISURA DI RADICAMENTO LIMITATA AI SOLI ISCRITTI AIRE

Al possesso del requisito di iscrizione all'AIRE è subordinata la possibilità di avvalersi della misura di radicamento per coloro che abbiano trasferito la residenza in

Italia prima del 30 aprile 2019 e che già fruivano del regime impatriati al 31 dicembre dello stesso anno.

(CGT II Lombardia 3 febbraio 2025 n. 385)

SOCIETÀ DI COMODO: LA CASSAZIONE RECEPISCE L'ORIENTAMENTO DELLA C. GIUST. UE

Il diritto di detrazione dell'IVA, con il correlato diritto di rimborso dell'eccedenza di imposta tra quella dovuta e quella detraibile, non può essere negato da una norma nazionale che lo subordini al raggiungimento di un importo minimo di ricavi.

(Cass. 18 febbraio 2025 n. 4151 e 4157)

REGIME IMPATRIATI: SI AMPLIANO LE MAGLIE DEL RIMBORSO

È ammesso il rimborso della maggiore imposta versata dall'impatriato, in costanza dei presupposti soggettivi per godere dell'agevolazione, anche laddove l'istanza sia stata presentata con modalità diverse da quelle indicate dalla prassi (CGT II Lombardia 17 febbraio 2025 n. 502).

(CGT II Lombardia 17 febbraio 2025 n. 502)

SOCIETÀ ESTINTA: NUOVO PROCESSO VERSO L'EX SOCIO PER IL PAGAMENTO IMPOSTE

Se l'Amministrazione Finanziaria intende chiedere al socio il pagamento di imposte già gravanti sulla società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, è necessaria la notificazione nei suoi confronti di un avviso di accertamento.

(Cass. 12 febbraio 2025 n. 3625)

SUPERBONUS: IMPUGNABILE L'ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI CESSIONI DEI CREDITI

Le sospensioni automatizzate delle cessioni dei crediti derivanti da Superbonus possono essere oggetto di contestazione da parte del contribuente che, quindi, può chiedere conto all'Agenzia delle ragioni del suo intervento.

CGT Reggio Emilia 13 febbraio 2025 n. 44

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 17 al 28 febbraio 2025

17

FEBBRAIO

- Accise di gennaio 2025: versamento
- Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di gennaio

- Imposta sulle transazioni finanziarie di gennaio (Tobin tax): versamento
- IVA di gennaio o del IV trimestre 2024: versamento
- Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di febbraio
- Locazioni brevi: versamento ritenute di gennaio
- Ritenute effettuate a gennaio 2025: versamento
- Rivalutazione TFR: versamento saldo imposta sostitutiva
- Split payment: versamento IVA di gennaio

25

FEBBRAIO

- Trasmissione INTRASTAT: operazioni di gennaio

- Asilo nido: opposizione all'utilizzo delle spese
- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE): IV trimestre 2024
- Imposta di bollo fatture elettroniche IV trimestre 2024: versamento
- Imposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito: versamento IV trimestre 2024
- Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento I rata
- Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a gennaio

28

FEBBRAIO

- INTRA 12: acquisti intra UE registrati a dicembre 2024
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: gennaio
- Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria gennaio
- PREU: III acconto gennaio-febbraio (I periodo contabile)
- Spese universitarie: opposizione all'utilizzo delle spese
- Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali 2024

Scadenze dal 1° al 15 marzo 2025

3

MARZO

- Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° febbraio: versamento

- Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di gennaio

8
MARZO

- Spese sanitarie: opposizione all'utilizzo delle spese

15
MARZO

- ASD: annotazione corrispettivi e proventi di febbraio
- Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di febbraio: annotazione separata
- Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a febbraio: registrazione
- ENC: annotazione corrispettivi e proventi di gennaio
- Fatture differite: cessioni di gennaio

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano

Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

